1. ------IND- 2019 0280 EE- IT- ------ 20190621 --- --- PROJET

PROGETTO

…….2019

Legge recante modifica della legge sul tabacco

La legge sul tabacco è modificata come segue:

**1)** l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato e formulato come segue:

"2. I prodotti del tabacco sono classificati come prodotti da fumo e prodotti del tabacco non da fumo e riscaldati";

**2)** l'articolo 3, paragrafo 4, è modificato e formulato come segue:

"4. Un prodotto del tabacco non da fumo è un prodotto del tabacco (che include tabacco da masticare, tabacco da fiuto e tabacco per uso orale) che non comporta un processo di combustione e non è un prodotto a tabacco riscaldato.";

**3)** all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 6, formulato come segue:

"6. Un prodotto a tabacco riscaldato è un prodotto del tabacco di nuova generazione che non comporta un processo di combustione del tabacco ed è consumato utilizzando un accessorio per riscaldare il tabacco.";

**4)** la prima frase dell'articolo 8, paragrafo 5, è formulata come segue:

"Le sigarette, il tabacco da fumo per arrotolare le sigarette, nonché i prodotti a tabacco riscaldato non possono avere un aroma caratteristico.";

**5)** la prima frase dell'articolo 8, paragrafo 6, è formulata come segue:

"Il contenuto delle sigarette, del tabacco da fumo per arrotolare le sigarette, nonché dei prodotti a tabacco riscaldato, quali filtri, carte, imballaggi e capsule, non può essere aromatizzato.";

**6)** la prima frase dell'articolo 12, paragrafo 5, è formulata come segue:

"Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere presenti sugli adesivi posti sugli imballaggi primari e combinati del prodotto del tabacco, eccetto che per le sigarette e il tabacco da fumo per arrotolare le sigarette.";

**7)** il titolo dell’articolo 13 è modificato e formulato come segue:

"**Articolo 13. Avvertenze per la salute per i prodotti del tabacco da fumo**";

**8)** l'articolo 13, paragrafo 1, è modificato e formulato come segue:

"1. Le avvertenze per la salute dei prodotti del tabacco da fumo sono suddivise in avvertenze generali, messaggi informativi e avvertenze combinate per la salute.";

**9)** la legge è integrata dell'articolo 131, come segue:

"**131. Avvertenza per la salute per i prodotti a tabacco riscaldato**

1. Ciascun imballaggio primario e combinato di un prodotto a tabacco riscaldato deve riportare le seguenti avvertenze per la salute:

"Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e crea dipendenza".

2. Le avvertenze per la salute di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafi 6, 10, 11 e 12 della presente legge.

3. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un'avvertenza per la salute per i prodotti a tabacco riscaldato deve:

1) essere parallela sulle confezioni dalla forma parallelepipeda e sull'eventuale imballaggio combinato al bordo laterale dell'imballaggio primario o dell'imballaggio combinato. Il testo delle avvertenze per la salute deve essere parallelo al testo principale sulla superficie che gli è riservata; e

2) figurare sulle due superfici maggiori dell'imballaggio primario e dell'eventuale imballaggio combinato;

3) coprire il 30 % delle superfici dell'imballaggio primario e dell'eventuale imballaggio combinato.";

**10)** l'articolo 27, paragrafo 1, è modificato e formulato come segue:

1. A una persona di età inferiore ai 18 anni (in prosieguo "minore") non è consentito fumare o utilizzare prodotti del tabacco o prodotti utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco.";

**11)** l'articolo 29, paragrafo 2, è modificato e formulato come segue:

"2. Il divieto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo si applica alle sigarette elettroniche e ai prodotti a tabacco riscaldato, mentre quanto stabilito al paragrafo 1, punti 1 e 2 si applica anche ad altri prodotti utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco.";

**12)** l'articolo 30, paragrafo 5, è modificato e formulato come segue:

"5. Le restrizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo si applicano anche al consumo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato.";

**13)** l'articolo 31 è modificato e formulato come segue:

"**Articolo 31. Consumo di prodotti a tabacco riscaldato nelle strutture di ristorazione**

1. Nelle strutture di ristorazione, è consentito fumare e consumare prodotti a tabacco riscaldato solamente in aree riservate in modo specifico ai fumatori (sale fumatori) o in aree esterne ampliate stagionalmente situate nelle immediate vicinanze della struttura di ristorazione.

2. Le sale fumatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo non devono essere destinate alla vendita di cibi e bevande e alla loro preparazione o al loro consumo nei locali.

3. Il venditore ha il diritto di negare il servizio a una persona che ignora i divieti e le restrizioni in materia di consumo di prodotti a tabacco riscaldato nelle strutture di ristorazione e di chiedere a tale persona di lasciare il locale.";

**14)** il testo dell'articolo 47 è modificato e formulato come segue:

"Il consumo di prodotti del tabacco o di prodotti utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco da parte di un minore è punibile con un'ammenda fino a 10 unità d'ammenda.";

**15)** il testo dell'articolo 49 è modificato e formulato come segue:

"Il consumo di prodotti a tabacco riscaldato o di prodotti utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco in un luogo in cui il consumo di suddetti prodotti è vietato, è punibile con un'ammenda fino a 20 unità d'ammenda.";

**16)** l'articolo 50, paragrafo 1, è modificato e formulato come segue:

"Il consenso al consumo di prodotti a tabacco riscaldato o di prodotti utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco in un luogo in cui per legge il consumo di suddetti prodotti è vietato, nonché la violazione dei requisiti per le sale fumatori, sono punibili con un'ammenda fino a 200 unità d'ammenda."

Presidente del parlamento estone

Tallinn, ........................... 2019

Introdotta dal governo della Repubblica il....................... 2019

Firma digitale